



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO –
SANITARIO RM/H4 SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 21.03.2011

INDICE

.....	3
<u>TITOLO I - FINALITÀ E S<>GGETTI.....</u>	<u>3</u>
Art. 1 - Normativa, definizione e finalità.....	3
Art. 2 - Destinatari.....	3
<u>Art. 3 - Tipologie di affidamento familiare.....</u>	<u>3</u>
Art. 4 - Minore affidato.....	4
Art. 5 - Famiglia d'origine.....	4
Art. 6 - Affidatari.....	5
<u>TITOLO II - COMPETENZE, ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE.....</u>	<u>6</u>
Art. 7 - Competenza dei Servizi Territoriali.....	6
<u>Art. 8 - Gruppo di lavoro distrettuale.....</u>	<u>6</u>
Art. 9 - Procedura giuridico-amministrativa.....	7
<u>Art. 10 - Termine dell'affido familiare.....</u>	<u>7</u>
<u>TITOLO III - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE.....</u>	<u>7</u>
Art. 11 - Sostegno economico.....	7
<u>Art. 12 - Copertura assicurativa.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 13 - Ulteriori sostegni.....</u>	<u>8</u>
Art. 14 - Affidamento degli ultradiciottenni.....	9
<u>Art. 15 - Norme finali e transitorie.....</u>	<u>9</u>

TITOLO I – FINALITÀ E SOGGETTI

ART. 1- NORMATIVA, DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. L'affidamento familiare è regolato dalla Legge 4 maggio 1983 n° 184 e dalle successive modifiche introdotte con la Legge 28 marzo 2001 n°149 e attuato nell'ambito di quanto previsto all'articolo 1 della Legge 8 novembre 2000 n°328 che "assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali...".
2. L'affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela in favore di un minore che si trova in stato di carenza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità dei genitori di rispondere ai suoi bisogni. Si realizza laddove non sia possibile attuare altri interventi diretti ad evitare l'allontanamento dal nucleo di provenienza.
3. Consiste nell'inserimento in un nucleo familiare diverso da quello originario, per un tempo variabile, di un minore altrimenti in condizioni di rischio o di danno evolutivo a cui la famiglia di origine non è in grado di far fronte.
4. Pertanto si configura anche come un aiuto alla famiglia d'origine, nel tempo che le è necessario per affrontare e, per quanto possibile, risolvere i suoi problemi, con il sostegno dei Servizi Socio-Sanitari.

ART. 2 - DESTINATARI

1. I destinatari sono le persone in età compresa tra 0 e 18 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico.
2. Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Sociale, con il consenso del minore, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno di età e sino al raggiungimento di un'autonomia di vita del minore stesso e non oltre il ventunesimo anno di età.
3. Sono le famiglie che, per motivi diversi, stanno vivendo un periodo di difficoltà tale da non consentire loro di occuparsi temporaneamente e adeguatamente dei propri figli.

ART. 3- TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. In considerazione delle caratteristiche della situazione di disagio del minore e della sua famiglia, l'affidamento familiare si può così articolare:
 - a) A TEMPO PIENO – RESIDENZIALE - Il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria, con rientri e contatti con la famiglia d'origine sulla base dei progetti dei servizi;
 - b) A TEMPO PARZIALE-DIURNO D'APPOGGIO E IN SITUAZIONI PARTICOLARI - È un intervento di sostegno ad un minore la cui famiglia si trova in momentanea difficoltà, attraverso l'accoglienza in un'altra famiglia per alcuni giorni della settimana o per alcune ore del giorno (diurno) o per brevi periodi. Permette di fornire un supporto al minore evitando di allontanarlo dalla sua

famiglia di origine e dal suo ambiente di vita. Può essere sia un intervento "flessibile non strutturato" secondo un preciso calendario ma variabile secondo le necessità, sia "strutturato" secondo un programma concordato con i servizi in entrambi i casi il Servizio Sociale formula un progetto

2. La normativa prevede due tipologie di affidamento familiare residenziale:
 - a) AFFIDAMENTO CONSENSUALE - Viene disposto su proposta del Servizio Sociale territoriale, previo consenso dei genitori o del tutore, nonché del minore se ha compiuto 12 anni e anche di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, con provvedimento del Dirigente del settore Servizi Sociali su disposizione degli operatori psico-sociali che hanno in carico la situazione e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
 - b) AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - Viene disposto, a prescindere dal consenso dei genitori, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.
3. L'affido familiare consensuale non può superare la durata di 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affido dovesse recare pregiudizio al minore.

ART. 4 - MINORE AFFIDATO

1. Il minore è il protagonista principale dell'affido.
2. Il minore in affidamento familiare ha diritto a:
 - essere coinvolto nella definizione del progetto di affidamento qualora abbia compiuto i dodici anni, e comunque ad essere ascoltato nelle modalità più appropriate in relazione all'età;
 - essere ascoltato, informato e preparato nelle diverse fasi del progetto di affido;
 - mantenere durante l'affido, se e come previsto dal progetto, i rapporti con la propria famiglia d'origine e con eventuali altre figure di riferimento significative;
 - essere accettato nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive;
 - mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano controindicazioni.

ART. 5 – FAMIGLIA D'ORIGINE

1. Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido la famiglia di origine ha diritto a:
 - a mantenere i rapporti con il proprio figlio secondo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
 - ad essere coinvolta e supportata in tutte le fasi del progetto di affidamento;
 - ad essere coinvolta in un progetto di aiuto personalizzato per superare le difficoltà familiari.
2. La famiglia di origine deve:
 - Attivarsi per il superamento delle condizioni che hanno portato all'allontanamento del minore;
 - mantenere rapporti con gli operatori psico-sociali di riferimento;
 - rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni

dell'Autorità Giudiziaria;

- collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore, secondo le indicazioni fornite dagli operatori del Servizio Sociale in relazione al progetto e tenendo conto di eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento, evitando qualsiasi richiesta di contributo economico alla famiglia affidataria;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore.

3. In caso di affido consensuale, gli impegni sopra elencati vengono sottoscritti dalla famiglia di origine su appositi moduli predisposti.

4. In caso di affido non consensuale saranno gli operatori di riferimento della situazione a valutare l'opportunità di far sottoscrivere alla famiglia d'origine il modulo predisposto.

ART. 6- AFFIDATARI

1. Possono essere famiglie, di preferenza con figli minori, coppie sposate o conviventi e persone singole senza vincoli di età rispetto all'età del minore affidato, che hanno scelto consapevolmente e liberamente di dare la propria disponibilità all'accoglienza di uno o più minori.

2. Sono individuati tra coloro che si sono resi disponibili a compiere un percorso di informazione e formazione come previsto dall' art. 7 delle Linee Guida della Provincia di Roma e tra coloro che presentino una situazione socio-familiare compatibile con le esigenze del minore.

3. Gli affidatari hanno diritto a:

- o essere preventivamente informati delle condizioni dell'affido del minore che si propone loro, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, e dello specifico progetto che riguarda il minore;
- o essere coinvolti in tutte le fasi del progetto d'affido;
- o poter disporre di un sostegno individuale e partecipare alle attività di sostegno (gruppi, colloqui, formazione, ecc.) predisposte dai servizi;
- o ricevere un contributo, svincolato dal reddito, facilitazioni per l'accesso ai servizi e rimborsi per spese straordinarie relative al minore in affido.

4. Gli affidatari devono:

- o assicurare il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione del minore in affido in base alle modalità e ai tempi del progetto;
- o provvedere, in accordo con la famiglia d'origine e con gli operatori, anche alle necessità d'ordine sanitario, intervenendo tempestivamente in caso di gravità ed urgenza, informandone il Servizio Sociale competente e chi ne esercita la potestà;
- o mantenere, secondo le indicazioni degli operatori e le eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, rapporti con la famiglia d'origine del minore in affido;
- o garantire una stretta collaborazione con gli operatori dei servizi socio-sanitari competenti secondo le modalità e i tempi specificati dal progetto;
- o assicurare la massima discrezione riguardo alla situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- o favorire il rientro del minore nella sua famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto.

TITOLO II – COMPETENZE, ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

ART. 7-COMPETENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI

1. L'affidamento familiare si realizza attraverso l'integrazione tra il Servizio Sociale Comunale, i Servizi Territoriali della ASL e il Polo Affidato, che intervengono con funzioni differenti (Art. 5 Linee Guida della Provincia di Roma).

- Il Servizio Sociale Comunale svolge le seguenti funzioni in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASL per quanto di loro competenza:
 - indagine psico-sociale sul minore e sulla sua famiglia di origine;
 - formulano un progetto di affidamento mirato, prevedendo le motivazioni dell'intervento, i tempi, i modi e le condizioni dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e il periodo presumibile dell'affidamento;
 - definiscono il programma di aiuto alla famiglia di origine, attivando le risorse adeguate per il rientro definitivo del minore;
 - formulano al Polo Affidato, istituito dalla Provincia di Roma, delle proposte sulle caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;
 - si integrano con il Polo Affidato per la formulazione del progetto di affidamento e l'individuazione della famiglia affidataria;
 - prendono in carico, predispongono tutti gli interventi necessari e verificano l'andamento dell'affidamento familiare relazionando all'Autorità Giudiziaria secondo i tempi e le modalità previste dalla stessa;
 - assicurano alla famiglia d'origine il necessario supporto per il superamento delle difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore;
 - assicurano agli affidatari il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento;
 - svolgono attività di monitoraggio sull'effettivo rispetto dei diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di affidamento
 - gestiscono la fase conclusiva dell'affidamento.

ART. 8-GRUPPO DI LAVORO DISTRETTUALE

1. Al fine di creare ulteriori sinergie tra Enti ed organismi presenti sul territorio, è prevista la costituzione di un Gruppo di lavoro formato da:

- un assistente sociale e/o uno psicologo per ciascuno dei comuni di Ardea e Pomezia;
- un operatore ASL RMJH4 (psicologo/assistente sociale)
- un rappresentante del Polo Affidato territoriale istituito in collaborazione con la Provincia di Roma.

2. Detto gruppo di lavoro si va ad integrare con le attività del Polo per l'Affidamento Familiare istituito su iniziativa della Provincia di Roma, il quale si occupa della promozione dell'affidamento familiare e della formazione delle famiglie nel territorio. In particolare il gruppo:

- definisce criteri e modalità comuni di svolgimento del servizio;
- programma, sviluppa e rafforza sul territorio gli interventi mirati a creare un sistema integrato di prestazioni in favore dei minori
- individua altri servizi della rete sociale;
- gestisce la banca dati delle risorse dei nuclei familiari disponibili all'affidamento e procede

all'abbinamento dei minori.

ART. 9 - PROCEDURA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

- I. Il Comune di residenza del minore è titolare del progetto di affidamento familiare.
2. L'AFFIDAMENTO CONSENSUALE viene proposto dal Servizio Sociale, disposto con determinazione dirigenziale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente territorialmente, al quale deve essere trasmessa la seguente documentazione:
 - relazione psico-sociale redatta dai Servizi Territoriali
 - consenso sottoscritto da parte degli esercenti la potestà genitoriale;
 - impegno sottoscritto dagli affidatari;
 - determinazione dirigenziale.
3. Il Comune di residenza del minore invia copia del decreto emesso dal Giudice Tutelare alla famiglia affidataria unitamente al provvedimento amministrativo.
4. L'AFFIDAMENTO GIUDIZIALE può essere proposto dal Servizio Sociale e/o disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
5. Il Comune di residenza dei genitori titolari della relativa potestà, o del tutore, provvede a:
 - erogare agli affidatari una somma mensile a titolo di contributo per il mantenimento del minore dal momento dell'accoglienza effettiva del minore (art 11 del presente Regolamento);
 - garantire al minore l'accesso gratuito ai propri servizi (esoneri mensa scolastica, trasporto, centri ricreativi estivi, libri di testo), provvedendo inoltre alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei danni subiti o arrecati dal minore durante l'affidamento.
 - In caso di cambiamento di residenza della famiglia d'origine del minore, il Servizio Sociale attiverà il nuovo Servizio territorialmente competente al fine di gestire il trasferimento del caso con le modalità ritenute più idonee
 - In caso di conclusione di un affidamento consensuale provvede, alla chiusura con Determinazione dirigenziale, su proposta del Servizio Sociale.

ART. 10- TERMINE DELL'AFFIDO FAMILIARE

1. La conclusione dell'affido familiare viene disposta dall'Autorità Giudiziaria.
2. Nell'affidamento consensuale, qualora prima della scadenza prevista vengano meno le condizioni che hanno motivato l'affido, su proposta del Servizio Sociale e con atto del Dirigente del settore Servizi Sociali su approvazione del Giudice Tutelare competente territorialmente viene pronunciata la conclusione dell'affido.

TITOLO III – INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE

ART. 11-SOSTEGNO ECONOMICO

1. Il Comune di residenza della famiglia d'origine, il cui Servizio Sociale è titolare del progetto di affidamento familiare, corrisponde, in conformità a quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 della Legge 149/2001, agli affidatari, indipendentemente dalle loro condizioni economiche e dal grado di parentela, una somma mensile, a titolo di contributo al mantenimento del minore, differenziato in base alla tipologia di affidamento, definito nel progetto di affido e come di seguito specificato

Tipologia di Affido Familiare	Assegno di base mensile
A TEMPO PIENO -RESIDENZIALE	corrispondente all'importo previsto per la pensione sociale per l'anno di riferimento. (L'importo per l'anno 2010 è pari ad € 339,15)
A TEMPO PARZIALE – DIURNO, O'APPOGGIO E SITUAZIONI PARTICOLARI	sino ad un massimo del 40% dell'assegno mensile previsto per l'affidamento a tempo pieno residenziale

2. I contributi verranno erogati con cadenza trimestrale previa attestazione dell'Assistente Sociale comunale delegato a vigilare sull'andamento dell'affidamento.

3. Su proposta dell'Assistente Sociale comunale delegato a vigilare sull'andamento dell'affidamento, si può prevedere una variazione in aumento del 50% dalla quota minima, come definita al punto 1, in relazione a gravi problematiche (sanitarie e/o psicologiche) del minore e per minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% o handicap grave ai sensi della Legge n° 118171 e/o Legge n° 104/92. In caso di affidi familiari della durata di oltre i due anni (cosiddetti affidi sine die), il contributo può essere ridotto fino al 50% dell'importo previsto.

4. Dall'assegno di base possono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali che il giudice abbia disposto di erogare in favore dell'affidatario ai sensi dell'art. 38 della legge 1 marzo 2001 n. 149 e le somme che il Giudice Tutelare abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore ai sensi degli art. 369 e 371 del Codice Civile.

ART. 12 COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Comune provvede altresì a stipulare in favore di ciascun minore in affidamento una polizza assicurativa che copre i rischi di:

- responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dal minore e dagli affidatari nell'accudimento degli affidati;
- infortuni del minore.

ART. 13 ULTERIORI SOSTEGNI

1. In caso di affidamento a tempo pieno – residenziale, su proposta motivata del Servizio Sociale, sono previsti rimborsi agli affidatari per spese straordinarie relative al minore:

- spese sanitarie (es. oculistiche, odontoiatriche/ortodontiche) che non sono a carico del servizio sanitario nazionale;
- iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie;
- sostegno scolastico individuale;
- rette di frequenza ad asili nido, scuole materne, scuole private (casi e progetti particolari);
- soggiorni scolastici o altri di breve durata, centri estivi;

- pratiche amministrative per istanze finalizzate al rilascio di documentazione idonea per l'espatrio;
- psicoterapia privata per minori, a condizione che gli uffici competenti del Servizio Sanitario Nazionale dichiarino l'impossibilità a farsene carico direttamente;
- spese per l'alimentazione in casi di particolari patologie;
- spese per acquisto libri scolastici solo nel caso non sia possibile usufruire del "buono-libri"
- ogni altra spesa valutata indispensabile dal Servizio Sociale.

2. Tali spese saranno rimborsate tramite presentazione di apposito preventivo e a fronte di presentazione del documento comprovante la spesa effettuata.

ART.14-AFFIDAMENTO DEGLI ULTRADICIOTTENNI

I. Per i minori che al compimento del diciottesimo anno di età si trovino in affidamento familiare e per i quali il progetto non si possa ritenere concluso, è possibile disporre, a cura del Servizio Sociale, il proseguimento dell'affidamento per un periodo da definire e comunque non oltre il ventesimo anno di età, unitamente ai sostegni previsti, qualora tale prosieguo venga ratificato dall'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 5-NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le norme relative all'affidamento familiare approvate precedentemente dai Comuni di Ardea e Pomezia.